Codice A1908A

D.D. 5 marzo 2021, n. 76

L.R. 18/2012 Fondo acquisizione Crediti dei Lavoratori Dipendenti in condizioni di disagio economico e L.R. n. 34/2009 Fondo Acquisizione Crediti (Fondo 160). L.R. 34/2004 Fondo temporaneo di garanzia per le Grandi Imprese - Asse 6 Misura Ant 2 del Programma pluriennale di intervento 2006/10 (Fondo 151). Approvazione schema di contratto per l'affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle attività residuali inerenti la gesti



ATTO DD 76/A1908A/2021

DEL 05/03/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A19000 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE A1908A - Monitoraggio valutazioni e controlli

OGGETTO: L.R. 18/2012 Fondo acquisizione Crediti dei Lavoratori Dipendenti in condizioni di disagio economico e L.R. n. 34/2009 Fondo Acquisizione Crediti (Fondo 160). L.R. 34/2004 Fondo temporaneo di garanzia per le Grandi Imprese - Asse 6 Misura Ant 2 del Programma pluriennale di intervento 2006/10 (Fondo 151). Approvazione schema di contratto per l'affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle attività residuali inerenti la gestione delle due Misure. Impegno di spesa sul capitolo 114826/2021 del Bilancio gestionale provvisorio 2021 per complessivi Euro 123.936,67, a titolo di oneri di gestione.

La L.R. n. 34 del 24/12/2009 ha istituito un Fondo speciale di garanzia a sostegno dei lavoratori dipendenti in condizioni di disagio economico, per far fronte alle conseguenze sociali della crisi che in Piemonte ha investito il sistema delle imprese, sostenendo i lavoratori che non percepivano da tempo la retribuzione; tale fondo, costituito da 3 milioni di euro, consentiva ai lavoratori che ne avevano diritto, di richiedere agli Istituti Bancari un prestito massimo di 2.500 euro, garantito dal suddetto fondo, senza costi per il lavoratore stesso; la gestione del fondo di garanzia (Fondo 160) è stata affidata a Finpiemonte S.p.A. in data 16/06/2010, mediante la sottoscrizione del contratto Rep. n. 15141 con durata prevista fino al 31/12/2013.

La L.R. n. 18 del 28/12/2012 ha modificato la L.R. n. 34/2009, in particolare, all'art.14 ha stabilito di autorizzare Finpiemonte ad acquisire dagli Istituti Bancari, al valore nominale, la titolarità dei crediti per finanziamenti ai lavoratori, erogati in attuazione della L.R. 34/2009 e di istituire il "Fondo Acquisizione Crediti" per l'acquisto dei crediti per finanziamenti ai lavoratori, erogati in attuazione della L.R. n. 34/2009, attingendo la sua dotazione finanziaria dalle disponibilità presenti nel "Fondo Speciale di Garanzia a sostegno dei lavoratori dipendenti in condizioni di disagio economico"; la stessa legge definiva che eventuali mancati rimborsi dei finanziamenti, anche per effetto di rinunce consentite dal provvedimento della Giunta regionale, restano a carico esclusivo del Fondo.

Con D.G.R. n.2-5245 del 23/01/2013, la Giunta regionale ha deliberato la costituzione del suddetto "Fondo Acquisizione Crediti" con una dotazione finanziaria pari a € 1.250.000 e ha individuato Finpiemonte quale soggetto gestore del Fondo stesso.

La D.G.R. n. 30-66 del 2/07/2014 avente ad oggetto L.R. n. 18/2012 - art. 14. "Fondo acquisizione crediti" ha approvato i criteri, tempi e modalità per il recupero dei finanziamenti erogati ai sensi della L.R. n. 34/2009.

La D.D. n. 513 del 24/07/2014 ha stabilito i tempi, le modalità e i criteri per il recupero dei finanziamenti erogati ai sensi della L.R. n. 34/2009, in attuazione della D.G.R. n. 30-66 del 2/07/2014.

La D.G.R. n. 25-2726 del 29/12/2015 avente ad oggetto L.R. n. 18/2012 - art. 14. "Fondo Acquisizione Crediti" ha approvato i criteri, tempi e modalità per il recupero dei finanziamenti erogati ai sensi della L.R. n. 34/2009. Integrazioni alla D.G.R. n. 30-66 del 02/07/2014 che integra le modalità nel recupero crediti.

In data 28/11/2013 Rep. n. 455/13 è stato sottoscritto tra la Regione Piemonte e Finpiemonte il Contratto per l'affidamento a Finpiemonte della gestione del Fondo Acquisizione Crediti dei lavoratori dipendenti in condizioni di disagio economico, ai sensi della L.R. n. 18 del 28/12/2012, con efficacia fino al 31/12/2015.

Con D.G.R n. 40 - 11444 del 18/5/2009 è stata disposta l'integrazione della misura denominata L.R. 34/04 "ANT 2" dell'Asse 6 del Programma pluriennale d'intervento per le attività produttive 2006-2010, estendendo l'operatività del Fondo di garanzia regionale inizialmente destinate alle sole PMI anche alle imprese con oltre 250 addetti e prevedendo l'estensione del fondo a disposizione per un importo di € 15.000.000.

Con la D.G.R. n. 42 - 12186 del 21/09/2009 è stato costituito il Fondo di garanzia per le imprese con oltre 250 addetti, è stato approvato il Regolamento del Fondo (successivamente modificato con D.G.R. n. 54 - 12484 del 2/11/2009) ed è stata affidata la gestione a Finpiemonte (Fondo 151);

con D.D. n. 268 del 22/10/2009 è stato approvato il primo Bando (successivamente modificato a seguito della D.G.R. n. 54 – 21484);

con contratto Rep. 15237 del 23/03/2010 è stato sottoscritto il primo contratto d'affidamento fra la Direzione Competitività e Finpiemonte, con durata prevista fino al 31/12/2011;

con D.G.R. n. 2 - 230 del 29/06/2010 è stata approvata la "Misura IV.3 del Piano per l'Occupazione", che prevedeva la riattivazione del Fondo di garanzia per le imprese con oltre 250 addetti e la modifica di alcune disposizioni del Regolamento del Fondo;

con D.G.R. n. 71 - 483 del 2/8/2010 è stato approvato il nuovo regolamento del Fondo e con la D.D. n. 294 del 3/11/2010 la Direzione Regionale ha provveduto a riaprire il Bando precedentemente attivato (periodo 8/11/2010 – 6/12/2010);

con D.G.R. n. 27 - 3917 del 29/05/2012 è stata approvata la nuova disciplina attuativa del Fondo di garanzia per le grandi imprese e con D.D. n. 225 del 1/06/2012 la Direzione regionale ha provveduto a riaprire il Bando e ad affidarne la gestione a Finpiemonte;

con contratto Rep. 16910 del 27/07/2012 sono state disciplinate le attività di gestione del bando in oggetto con efficacia prevista dal 1/01/2012 e fino al 31/12/2016.

Nel periodo di non vigenza contrattuale, Finpiemonte, in accordo con la Direzione Competitività del Sistema Regionale, ha garantito lo svolgimento delle attività connesse alla gestione dei succitati Fondi 160 e 151.

Con lettera PEC n. 1826 del 12/02/2021 il Settore Monitoraggio, Valutazione e Controlli ha inviato la richiesta di offerta di servizio relativa al Fondo Temporaneo di Garanzia per le Grandi Imprese - L.R. 34/2004 - Asse 6, Misura ANT 2 del Programma pluriennale di intervento 2006/2010 e di offerta di servizio relativa a L.R. 34/2009 "Fondo speciale di garanzia a sostegno dei lavoratori dipendenti in condizioni di disagio economico" e L.R. 18/2012 "Fondo Acquisizione Crediti";

con nota pec n. Prot. 2583 del 2/03/2021 Finpiemonte ha fornito una previsione dei corrispettivi ancora da riconoscere, per le attività svolte/da svolgere sino al 31/12/2023, a chiusura della gestione delle due Misure.

Le modalità di calcolo dei corrispettivi sono richiamate all'art. 7 del contratto approvato con il presente provvedimento, nel rispetto delle modalità e criteri previsti dalla D.G.R. n. 2-6472 del 16.2.2018 e della D.D. n. 43 del 27/02/2018 "Adozione del Documento recante "Definizione dei parametri di confronto per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.A. in qualità di soggetto in house ai sensi dell'art. 192, comma 2, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.".

Verificata la congruità delle offerte e il rispetto dei parametri stabiliti con la D.G.R. 2-6472/2018 e con la D.D. n. 43/2018 e vista la D.G.R. n. 54-2609 del 18/12/2020 "Affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A". Approvazione dello Schema di "Convenzione quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A. e dello "Schema di contratto tipo ex art. 2 comma 4 L.R. 17/2007" con decorrenza 01/01/2021;

# si ritiene opportuno:

1) approvare le offerte di servizio pervenute via pec n. prot. 2583 del 2/03/2021, limitatamente al periodo di vigenza del Bilancio. Nelle offerte sono dettagliate le attività residuali di gestione dei Fondi 160 e 151 ed i relativi costi, come di seguito riportato:

### Fondo 160:

Gli oneri sostenuti per le attività svolte sono stati regolarmente consuntivati secondo le modalità previste dall'art. 26 della Convenzione Quadro del 2010 e trasmessi:

per le attività riferite all'anno 2016, con comunicazione del 16/10/2017 (Prot. 17-23535), per un importo complessivo pari ad € 14.457,57 (iva esclusa);

per le attività riferite all'anno 2017, con comunicazione del 25/10/2018 (Prot. 18-28752), per un importo complessivo pari ad  $\leq 4.602,05$  (iva esclusa);

per le attività riferite all'anno 2018, con comunicazione del 30/07/2019 (Prot. 19-24834), per un importo complessivo pari ad € 6.526,16 (iva esclusà;

per le attività riferite all'anno 2019, con comunicazione del 27/07/2020 (Prot. 20-35130) e del 1/09/2020 (Prot. 20-40536), per un importo complessivo pari ad € 4.390,01 (iva esclusa).

L'ammontare complessivo degli oneri sostenuti per il periodo 2016-2019 è quindi pari ad € 29.975,79 (iva esclusa), € 36.570,46 (iva inclusa).

Gli oneri sostenuti per le attività svolte e da svolgere nel prosiego della gestione:

- per le attività riferite all'anno 2020, con comunicazione del 2/03/2021 per un importo complessivo pari a € 934,04 Iva esclusa e € 1.139,53 Iva inclua;
- per le attività riferite all'anno 2021, con comunicazione del 2/03/2021 per un importo complessivo pari a € 3.269,16 Iva esclusa e € 3.988,37 Iva inαlsa.

## Fondo 151:

Gli oneri sostenuti per le attività svolte sono stati regolarmente consuntivati secondo le modalità previste dall'art. 26 della Convenzione Quadro del 2010 e trasmessi:

per le attività riferite all'anno 2017, nota prot. 18-28752 del 25/10/2018, per un importo complessivo pari ad € 27.520,95 (iva esclusa);

per le attività riferite all'anno 2018, nota prot. 19-24834 del 30/07/2019), per un importo complessivo pari ad € 13.500,00 (iva esclusa);

per le attività riferite all'anno 2019, con nota prot. 20 - 35130 del 27/07/2020 e del 1/09/2020 (Prot. 20 - 40536), per un importo complessivo pari ad € 7.500,00 (iva esclusa).

L'ammontare complessivo degli oneri sostenuti per il periodo 2017-2019 è pari ad € 48.520,95 (iva esclusa), per complessivi € 59.195,56 (iva inclusa)

Gli oneri sostenuti per le attività svolte e da svolgere nel prosiego della gestione:

- per le attività riferite all'anno 2020, con comunicazione del 2/03/2021 per un importo complessivo pari a € 11.412,50 Iva esclusa e € 13.923,25 Iva inlusa;
- per le attività riferite all'anno 2021: con comunicazione del 2/03/2021 per un importo complessivo pari a € 7.475,00 IVA esclusa e € 9.119,50 Iva inαlsa;
- 2) affidare a Finpiemonte S.p.A. la gestione delle attività residuali sino al 31/12/2021, per i Fondi 160 e 151, e di approvare lo schema di contratto allegato alla presente determinazione, per farne parte integrante e sostanziale;
- 3) impegnare la somma di Euro 123.936,67 (Iva inclusa), sul capitolo 114826 del Bilancio gestionale provvisorio 2021, a favore di Finpiemonte S.p.A. codice beneficiario 12613, a copertura degli oneri di gestione derivanti dall'attuazione del contratto approvato con il presente atto.

#### Dato atto che:

ai sensi della L.R. 23/12/2020, n. 31 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2021 e disposizioni finanziarie) la gestione delle spese è autorizzata nei limiti di cui all'art.1; nel corso dell'esercizio provvisorio le spese possono essere impegnate mensilmente per dodicesimi, secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui al punto 8 dell'allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

la D.G.R. n. 26-2777 del 15 gennaio 2021 recante "Esercizio provvisorio del Bilancio di previsione finanziario per l'anno 2021, in attuazione della L.R. n. 31/2020. Stanziamenti per la gestione contabile" ha reso disponibili, tra gli altri, lo stanziamento sul capitolo 114826, per l'anno 2021;

in relazione al principio della competenza potenziata di cui al D.lgs 118/2011 e s.m.i. la somma impegnata con il provvedimento risulta interamente esigibile nell'esercizio 2021;

il provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale;

l'Iva relativa alle fatture emesse a partire dal 1 gennaio 2015 è soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972.

Accertata la compatibilità di cui all'art. 56 comma 6 e art. 57 del D.Lgs 118/2011 e s.m.i.;

Attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione dirigenziale ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

tutto ciò premesso,

#### LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il D.lgs 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- la L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- il D.lgs 118/2011 e s.m.i. "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi" e s.m.i.;
- il D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i. "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA." e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 37-1051 del 21/02/2020 "Approvazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2020-2022 della Regione Piemonte".
- la L.R. n. 8/2020 "Approvazione Bilancio di previsione finanziario 2020-2022";
- la L.R. n. 30 del 16/12/2020, "Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e disposizioni finanziarie";
- la L.R. n. 31 del 23/12/2020 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2021 e disposizioni finanziarie";
- la D.G.R. n. 26-2777 del 15/01/2021 recante "Esercizio provvisorio del Bilancio di previsione finanziario per l'anno 2021, in attuazione della Legge regionale 31/2020. Stanziamenti per la gestione contabile";
- la L.R. 22/11/2004 n. 34 e s.m.i "Interventi per lo sviluppo delle attività produttive";
- la D.G.R. n. 1-3120 del 11/06/2016, successivamente modificata con D.G.R. n. 2-6001 del 1/12/2017, contenente le Linee Guida inerenti il controllo analogo;
- la D.G.R. n. 2-6472 del 16/02/2018 "Approvazione della metodologia per la valutazione della congruita' dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.A. (art. 192, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.);
- la D.D. n. 43 del 27/02/2018 "Adozione del Documento recante "Definizione dei parametri di confronto per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.A. in qualità di soggetto in house ai sensi dell'art. 192, comma 2, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.", in attuazione della DGR n. 2 6472 del 16/2/2018;
- la D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile" e la Circolare n. 30568/A1102A del 2/10/2017 (D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017);
- la D.G.R. n. 54-2609 del 18/12/2020 "Affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A".

Approvazione dello Schema di "Convenzione quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A. e dello "Schema di contratto tipo ex art. 2 comma 4 L.R. 17/2007" con decorrenza 01/01/2021;

#### **DETERMINA**

per le motivazioni riportate dettagliatamente in premessa:

- a) di approvare le offerte di servizio presentate da Finpiemonte S.p.A. con nota Prot. n. 2583 del 2/03/2021, sino al 31/12/2021, inerenti le attività residuali relative alla gestione delle Misure:
- L.R. n. 18/2012 Fondo acquisizione Crediti dei Lavoratori Dipendenti in condizioni di disagio economico e L.R. n. 34/2009 "Fondo Acquisizione Crediti" (Fondo 160);
- L.R. 34/2004 Fondo temporaneo di garanzia per le Grandi Imprese Asse 6 Misura Ant 2 del Programma pluriennale di intervento 2006/10 (Fondo 151);
- b) di approvare lo schema di Contratto con Finpiemonte S.p.A. Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per la regolamentazione delle attività residuali di Finpiemonte S.p.A. relative ai due Fondi 160 e 151 l'Allegato 1 contiene altresì l'appendice 1.a, relativa alla "Disciplina dei trattamenti effettuati da Finpiemonte S.p.A., quale Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento U.E. 2016/679";
- c) di affidare a Finpiemonte S.p.A., in coerenza e continuità con le attività regolamentate con i sopra citati contratti, le attività residuali inerenti le due Misure in oggetto;
- d) di impegnare la somma di Euro 123.936,67 sul capitolo 114826 del Bilancio gestionale provvisorio 2021, a favore di Finpiemonte S.p.A. codice beneficiario 12613, a copertura degli oneri di gestione derivanti dall'attuazione del contratto approvato con il presente atto.
- e) di dare atto che le codifiche per le transazioni elementari ai sensi del D.lgs 118/2011 sono descritte nell'Appendice A "Elenco registrazioni contabili", facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte", nonchè ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente - sezione "Amministrazione trasparente":

Contraente: Finpiemonte S.p.A. – C.F. 01947660013

Importo: 101.587,44 (oltre Iva 22%) per un importo complessivo di 123.936,67 (Iva inclusa)

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Clara Merlo

Modalità di individuazione del contraente: Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A., approvata con D.G.R. n. 54-2609 del 18/12/2020 "Affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A". Approvazione dello Schema di "Convenzione quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A. e dello "Schema di contratto tipo ex art. 2 comma 4 L.R. 17/2007" con decorrenza 01/01/2021.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 30 giorni dalla data di conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del Decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del Processo Amministrativo).

# LA DIRIGENTE (A1908A - Monitoraggio valutazioni e controlli) Firmato digitalmente da Clara Merlo

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, pubblicati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

Bozza\_Contratto\_DEF\_151\_160\_\_OMISSIS\_5032021.pdf 1.

Allegato

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

# ALLEGATO 1

Rep. n.	
SCHEMA DI CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO A FINPIEMONTE S.P.A.	
DELLE ATTIVITA' RESIDUALI DI GESTIONE DELLE MISURE D'AIUTO	
PRECEDENTEMENTE DISCIPLINATE:	
1. DAL CONTRATTO REP. 16910 DEL 27/07/2012, AFFERENTE AL	
FONDO TEMPORANEO DI GARANZIA PER LE GRANDI IMPRESE DI CUI	
ALLA LR 34/2004. ASSE 6 MISURA ANT.2 DEL PROGRAMMA	
PLURIENNALE DI INTERVENTO 2006/2010 (FONDO 151).	
2. DAL CONTRATTO REP. N. 455/13 DEL 28/11/2013, AFFERENTE ALLA	
MISURA D'AIUTO PER LA GESTIONE DEL FONDO ACQUISIZIONE	
CREDITI DEI LAVORATORI DIPENDENTI IN CONDIZIONI DI DISAGIO	
ECONOMICO – LEGGE REGIONE PIEMONTE 28/12/2012 N. 18 (FONDO 160).	
Tra:	
REGIONE PIEMONTE – Settore Monitoraggio, Valutazione e Controlli, in	
persona del Dirigente <i>pro-tempore</i> Responsabile di Settore dott.ssa	
, domiciliata per l'incarico presso la Regione Piemonte, in	
, women and process in respect to the control of the control	
Torino, via Andrea Pisano n. 6, C.F. n. 80087670016 (nel seguito Regione)	
Torino, via Andrea Pisano n. 6, C.F. n. 80087670016 (nel seguito Regione)	
Torino, via Andrea Pisano n. 6, C.F. n. 80087670016 (nel seguito Regione)	
Torino, via Andrea Pisano n. 6, C.F. n. 80087670016 (nel seguito Regione)  e  FINPIEMONTE S.P.A., con sede in Torino, Galleria San Federico n. 54, capitale	
Torino, via Andrea Pisano n. 6, C.F. n. 80087670016 (nel seguito Regione)  e  FINPIEMONTE S.P.A., con sede in Torino, Galleria San Federico n. 54, capitale sociale euro 140.914.183,00 i.v., con codice fiscale e numero di iscrizione al registro	
Torino, via Andrea Pisano n. 6, C.F. n. 80087670016 (nel seguito Regione)  e  FINPIEMONTE S.P.A., con sede in Torino, Galleria San Federico n. 54, capitale sociale euro 140.914.183,00 i.v., con codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Torino 01947660013, in persona del Direttore Generale Dott.	
Torino, via Andrea Pisano n. 6, C.F. n. 80087670016 (nel seguito Regione)  e  FINPIEMONTE S.P.A., con sede in Torino, Galleria San Federico n. 54, capitale sociale euro 140.914.183,00 i.v., con codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Torino 01947660013, in persona del Direttore Generale Dott.	

	Giusta autorizzazione del Consiglio di Amministrazione del 03/03/2021 (nel seguito	
	Finpiemonte) e, ove congiuntamente, anche "Parti",	
	PREMESSO CHE	
	Con Legge regionale 26 luglio 2007, n. 17 la Regione ha stabilito la	
	riorganizzazione di Finpiemonte attribuendole il ruolo di società finanziaria	
	regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio,	
	svolgente attività strumentali alle funzioni della Regione, aventi carattere	
	finanziario e di servizio, nonché degli altri enti costituenti o partecipanti.	
	In particolare l'art. 2, comma 2, lettera a), della sopra citata Legge regionale n.	
	17/2007 prevede la possibilità, per le strutture regionali, di avvalersi di Finpiemonte	
	per la gestione dei procedimenti di concessione ed erogazione alle imprese di	
	incentivi, agevolazioni ed altri benefici comunque denominati.	
	Ai sensi dell'art. 2, comma 4 della predetta legge regionale ed in attuazione della	
	D.G.R. n. 54-2609 del 18 dicembre 2020, la Regione e Finpiemonte in data 15	
	gennaio 2021 hanno sottoscritto la "convenzione quadro per gli affidamenti diretti a	
	Finpiemonte" (nel seguito Convenzione Quadro) cui si fa rinvio per tutto quanto	
	non esplicitamente richiamato nella presente convenzione.	
	Finpiemonte, in virtù dei predetti atti:	
	- è una società a capitale interamente pubblico, a prevalente partecipazione	
	regionale;	
-	- opera esclusivamente a favore della Regione e degli altri enti costituenti o	
	partecipanti svolgendo attività strumentali degli stessi;	
	- è sottoposta a controllo analogo a quello esercitato sui servizi regionali da	
	parte della Regione, sia in forza dello Statuto sia in forza della predetta	
	Convenzione Quadro.	

In data 27/07/2012 è stata firmata fra le Parti la convenzione recante il numero di	
repertorio 16910, per l'affidamento a Finpiemonte delle attività di supporto	
nell'ambito dell'attuazione del Fondo temporaneo di garanzia per le grandi	
imprese di cui alla L.R. 34/2004 – Asse 6 Misura Ant 2 del Programma Pluriennale	
di intervento 2006/2010 (nel seguito Fondo Garanzia Grandi Imprese) con durata	
prevista fino al 31/12/2016.	
In data 28/11/2013 è stata firmata fra le Parti la convenzione recante il numero di	
repertorio 455/013, per l'affidamento delle attività di gestione del Fondo	
acquisizione crediti dei lavoratori dipendenti, in condizioni di disagio economico,	
previsto ai sensi della L.R. 28 dicembre 2012, n. 18 (nel seguito Fondo Lavoratori),	
con durata prevista fino al 31/12/2015.	
In coerenza con quanto disciplinato nei contratti di affidamento sopra richiamati, i	
corrispettivi maturati per le attività di gestione sono stati regolarmente riconosciuti e	
liquidati a Finpiemonte, ad eccezione di quelli rendicontati successivamente alla	
data di scadenza dei contratti stessi.	
Finpiemonte, in accordo con la Regione Piemonte, ha garantito lo svolgimento delle	
attività connesse alla gestione delle misure d'aiuto soprarichiamate oltre la data di	
scadenza dei contratti.	
Risulta necessario continuare ad avvalersi del supporto tecnico di Finpiemonte	
S.p.A. per lo svolgimento delle attività che risultano ancora indispensabili per	
portare a conclusione la gestione del Fondo Garanzia Grandi Imprese e del Fondo	
Lavoratori.	
Le Parti convengono nel disciplinare le attività che Finpiemonte ha svolto nel	
periodo successivo alla data di scadenza dei contratti soprarichiamati e che	
dovranno essere ancora svolte, adeguando i corrispettivi ai provvedimenti assunti in	

materia di congruità (D.D. n. 43 del 27 febbraio 2018) e nel rispetto delle	
 disposizioni contenute nella Convenzione Quadro.	
Tutto ciò premesso, parte integrante e sostanziale del presente contratto, le Parti	
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE	
Art. 1 – Oggetto	
 1. La Regione affida a Finpiemonte le attività meglio dettagliate al successivo	
art. 2 riguardanti in particolare lo svolgimento delle attività residuali a	
completamento dell'esecuzione dei contratti recanti i numeri di repertorio:	
- 16910 del 27/07/2012, relativo alla gestione del Fondo Garanzia Grandi	
 Imprese (Fondo 151);	
- 455/013 del 28/11/2013, relativo alla gestione del Fondo Lavoratori (Fondo	
160).	
Art. 2 – Attività affidate a Finpiemonte	
1. La Regione, ai fini della realizzazione dell'oggetto del presente contratto,	
 affida a Finpiemonte le attività previste nell'offerta economica da questa presentata	
a mezzo PEC (con protocollo n. 2583 del 2/03/2021), riconducibili a quanto di	
seguito riportato:	
a) Per quanto riguarda il <i>Fondo Garanzia grandi imprese</i> (fondo 151):	
- esame delle richieste di estensione di durata della garanzia oltre il termine	
massimo di durata previsto dal Bando, con conseguente gestione dei rapporti con	
imprese e banche per la definizione e il monitoraggio dei compensi corrisposti dalle	
imprese,	
- la gestione dei rapporti con gli istituti di credito convenzionati,	
- l'espletamento di tutte le procedure necessarie in caso di escussione della	
garanzia,	

- la disposizione della revoca dell'agevolazione,	
- il tentativo di recupero dei crediti, anche per il tramite degli istituti di	
credito convenzionati e mandatari sia in via ordinaria che mediante l'insinuazione	
nelle procedure concorsuali e fallimentari,	
- il supporto legale in caso di eventuali controversie e patrocinio nei	
contenziosi giudiziali, in ogni grado e sede, in cui Finpiemonte sia coinvolta sia	
quale parte convenuta che quale parte attrice;	
- la gestione del servizio di informativa nei confronti delle Autorità;	
- l'attività finanziaria e contabile connessa alla gestione dei fondi pubblici	
trasferiti;	
- la predisposizione della documentazione ex art. 26 della Convenzione	
Quadro.	
b) Per quanto riguarda il <i>Fondo Lavoratori</i> (Fondo 160):	
- la gestione delle eventuali attività di recupero dei crediti acquisiti, secondo	
le modalità che poi sono state definite nell'ambito di successivi provvedimenti	
regionali (D.G.R. n.30-66 del 2/7/2014 e DD n. 513 del 24/7/2014), anche	
collaborando con gli uffici regionali nel caso fosse necessario reperire informazioni	
anagrafiche riguardanti i debitori (attraverso, per esempio, l'utilizzo del sistema	
telematico SIATEL);	
- la gestione del servizio di informativa nei confronti delle Autorità;	
 - l'attività finanziaria e contabile connessa alla gestione dei fondi pubblici	
trasferiti;	
- la predisposizione della documentazione ex art. 26 della Convenzione	
Quadro.	
Art. 3 – Attività svolte dalla Regione Piemonte – Controllo e vigilanza	

1. Permangono in capo alla Regione, in linea generale, l'adozione degli atti su	
cui si basa la misura oggetto del presente affidamento, la definizione della dotazione	
finanziaria e l'attività di raccordo e coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti	
nelle procedure attuative.	
2. La Regione svolge, inoltre, le funzioni e le attività di vigilanza e controllo	
previste dagli articoli 12 e 28 della Convenzione Quadro; a tal fine Finpiemonte	
consente in ogni momento alla Regione, con riferimento al Settore Monitoraggio,	
valutazione e controlli della Direzione Competitività del sistema regionale,	
l'ispezione e il controllo della documentazione relativa all'attività oggetto del	
presente contratto, fornendo informazioni, dati e documenti relativi all'attuazione	
degli interventi.	
Art. 4 – Fondo - Risorse	
1. Alla data del 31/12/2019 le disponibilità liquide dei fondi istituiti per la	
gestione dei Fondi oggetto del presente contratto assommano a:	
- € 13.857.492,78, sulle giacenze del fondo 151,	
- € 15.568,56, sulle giacenze del fondo 160.	
2. Per quanto riguarda l'amministrazione, la gestione finanziaria dei fondi e	
quant'altro non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni della	
Convenzione Quadro.	
Art. 5 – Durata	
1. Il presente contratto ha efficacia dal giorno della sottoscrizione e ha durata	
fino al 31/12/2021.	
2. Le Parti possono concordare eventuali proroghe alla durata di cui al comma	
 1 che potranno essere formalizzate mediante provvedimento dirigenziale, nel quale	
verrà stabilito il nuovo termine di scadenza, senza obbligo di modifica del presente	

contratto e mediante comunicazione a Finpiemonte del relativo provvedimento	
regionale adottato.	
Art. 6 – Modalità di svolgimento dell'affidamento – Norma di Rinvio	
1. Finpiemonte svolgerà le attività in oggetto in piena autonomia gestionale ed	
organizzativa, sulla base di quanto contenuto nel Bando e nel pieno rispetto della	
Convenzione Quadro di cui in premessa, assicurando il rispetto e la piena attuazione	
dei principi di semplificazione, correttezza e trasparenza amministrativa ivi	
contenuti nonché il rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo,	
tutela dei dati personali, documentazione amministrativa, correttezza finanziaria e	
contenimento dei costi.	
2. Il Settore regionale affidante si impegna a fornire a Finpiemonte gli	
orientamenti, le interpretazioni, le circolari elaborate attinenti le materie oggetto di	
affidamento.	
Art. 7 – Costi delle attività - Corrispettivo	
1. La Regione, per l'affidamento in oggetto, corrisponde a Finpiemonte un	
corrispettivo determinato sulla base della metodologia per la valutazione della	
congruità dell'offerta economica richiamata nella Parte III, art. 32 della	
Convenzione Quadro.	
2. Preso atto dell'offerta di servizio pervenuta agli atti del Settore	
Monitoraggio, Valutazione e Controlli, della Direzione Competitività del sistema	
regionale (a mezzo PEC con protocollo n. 2583 del 2/03/2021), il corrispettivo è	
convenuto tra le Parti in Euro 101.587,44 oltre Iva per complessivi Euro 123.936,67	
(IVA compresa), così suddiviso:	
a) Per quanto riguarda il Fondo Garanzia grandi imprese (fondo 151), Euro	
67.408,45 oltre Iva per complessivi Euro 82.238,31 (Iva compresa), così ripartito:	

- Euro 59.195,56 (ofi) oneri di gestione relativi all'attività svolta fino al
31/12/2019;
- Euro 13.923,25 (ofi) oneri di gestione relativi all'attività svolta nel 2020;
- Euro 9.119,50 € (ofi) oneri di gestione relativi all'attività da svolgere per il
2021;
b) Per quanto riguarda il <i>Fondo Lavoratori</i> (Fondo 160) Euro 34.178,99 oltre
Iva per complessivi 41.698,36 (Iva compresa), così ripartito:
- Euro 36.570,46 (ofi) oneri di gestione relativi all'attività svolta fino al
31/12/2019;
- Euro 1.139,53 (ofi) oneri di gestione relativi all'attività svolta nel 2020;
- Euro 3.988,37 € (ofi) oneri di gestione relativi all'attività da svolgere per il
2021;
3. Le modalità di remunerazione dei servizi resi sono riconducibili alla
gestione di strumenti finanziari e sono convenute prevedendo una remunerazione di
base annua, calcolata applicando le percentuali indicate nell'offerta di servizio di cui
al comma 2, alle dotazioni dei fondi, riscontrabili sui Bilanci dei Fondi, presentati
annualmente da Finpiemonte alla Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 26 della
Convenzione Quadro. Per quanto riguarda il valore annuo della dotazione del fondo,
vengono considerati:
- ad incremento della stessa, gli accrediti e gli eventuali girofondi attivi,
- a decremento della stessa, le restituzioni dal fondo e gli eventuali girofondi
passivi.
Le Parti concordano sulla possibilità di rivalutare le percentuali convenute,
al verificarsi di fatti estranei alla sfera d'azione di Finpiemonte, che determinino un
cambiamento dei presupposti indicati nell'offerta pervenuta agli atti del Settore.

La copertura del corrispettivo è assicurata dalle risorse iscritte sul capitolo	
 n. 114826/2021 del bilancio regionale, con applicazione della disciplina sulla	
scissione dei pagamenti (c.d. "split payment" - previsto dall'art. 1 del decreto-legge	_
24/4/2017, n. 50, convertito nella legge 21/6/2017, n. 96).	
6. Finpiemonte presenterà annualmente, dettagliato consuntivo dei costi e	
oneri effettivamente sostenuti per le attività oggetto del presente contratto.	
7. Il pagamento verrà effettuato dalla Regione a Finpiemonte a seguito di	
emissione di regolare fattura, entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte della	
Regione Piemonte del documento stesso e sulla base della rendicontazione periodica	
presentata, prevista all'articolo 26 della Convenzione Quadro.	
8. Finpiemonte si impegna a segnalare tempestivamente al Settore affidante la	
previsione di eventuali ulteriori attività da svolgersi con riferimento al presente	
affidamento, non previste nell'ambito dell'offerta di servizio di cui al precedente	
comma 2 e determinate da una o più situazioni previste all'art. 8, comma 1, del	
presente contratto. In tali casi, il Settore affidante valuterà l'opportunità e la	
necessità di un'eventuale autorizzazione delle ulteriori attività e del conseguente	
riconoscimento dei rispettivi costi, da attuarsi tramite apposita revisione del	
contratto in applicazione dell'art. 8 del presente affidamento.	
Art. 8 – Modalità di revisione del contratto	
 1. Le parti potranno di comune accordo rivedere in tutto o in parte le clausole	
contrattuali qualora intervengano modificazioni della normativa, della Convenzione	
Quadro o al verificarsi di fatti straordinari o imprevedibili, estranei alla sfera di	
azione di Finpiemonte, che possano comportare un mutamento delle modalità di	
svolgimento delle attività in oggetto o delle condizioni di affidamento delle attività	
medesime.	

 2. Le modifiche e gli adeguamenti previsti nel presente articolo verranno	
formalizzati per iscritto e non comportano revoca dell'affidamento oggetto della	
 presente convenzione.	
3. Eventuali cambiamenti intervenuti dopo la stipula del presente contratto,	
che non modificano nella sostanza i contenuti dello stesso, potranno essere	
concordati tra le Parti mediante scambio di note scritte.	
Art. 9 – Revoca dell'affidamento	
1. L'affidamento in oggetto potrà essere revocato da parte della Regione per	
sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, salvo il	
riconoscimento di equo indennizzo nei confronti di Finpiemonte nel caso in cui la	
revoca non sia resa necessaria da normativa sopravvenuta.	
Art. 10 – Risoluzione del contratto	
1. Fatta salva la revoca di cui al precedente articolo, il presente contratto si	
risolve qualora le parti abbiano commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze	
rispetto agli impegni assunti nello stesso, avuto riguardo all'interesse dell'altra.	
2. La Regione, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, contesta	
a Finpiemonte l'inadempienza riscontrata entro 30 (trenta) giorni, intimando alla	
stessa di rimuovere le cause di inadempimento entro un termine che verrà	
concordato tra le Parti. A seguito della predetta contestazione, Finpiemonte può	
presentare controdeduzioni entro i successivi 30 (trenta) giorni.	
3. Qualora, a seguito della contestazione o dell'intimazione di cui sopra,	
Finpiemonte non elimini entro il termine convenuto le cause dell'inadempimento	
ovvero, qualora la Regione non ritenga accettabili e soddisfacenti i motivi addotti	
nelle controdeduzioni, può essere richiesta la risoluzione del contratto.	
Art. 11 – Nomina a Responsabile esterno del trattamento dati	

1. Lo svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto comporta a	
 carico di Finpiemonte attività di trattamento di dati personali, da effettuare in	
osservanza del Regolamento U.E. n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone	
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (nel seguito GDPR) e del	
D.Lgs. n. 193/2006 e s.m.i Per tale ragione Finpiemonte, ai fini dell'adempimento	
del presente contratto, è nominata Responsabile esterno del trattamento, ai sensi	
degli artt. 28 e 29 del GDPR.	
2. Finpiemonte, quale Responsabile esterno del trattamento è autorizzata a	
ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo	
di comunicare preventivamente il nome del sub-responsabile (art. 28, par. 4 del	
GPRD).	
3. Nel corso e per tutta la durata delle attività oggetto del presente contratto	
Finpiemonte e gli eventuali sub-responsabili da essa nominati devono osservare gli	
obblighi e istruzioni indicate nell'Allegato 1.a, quale parte integrante e sostanziale	
del presente contratto e che si accetta con la sottoscrizione del medesimo.	
Art. 12 - Codice di comportamento e Piano Anticorruzione	
1. Le parti dichiarano di conoscere ed accettare gli obblighi di condotta	
definiti dal Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta della	
Regione Piemonte, approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1-602 del	
24/11/2014, che si richiama per farne parte integrante e sostanziale del presente	
contratto, anche se non materialmente allegato alla stessa.	
2. Nel rispetto della misura specifica prevista dal Piano Triennale di	
prevenzione della corruzione della Regione Piemonte, Finpiemonte deve astenersi	
dal concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo, e dall'attribuire incarichi	
ad ex dipendenti che hanno esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o	

 propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte, nei tre anni	
 successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.	
3. Nel rispetto della misura specifica prevista dal Piano Anticorruzione della	
 Regione Piemonte, Finpiemonte si impegna a rispettare i Protocolli di legalità o	
Patti di integrità previsti come previsti nella Sezione Amministrazione Trasparente	
del sito istituzionale di Regione Piemonte.	
Art. 13 – Rinvio	
1. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto, si rinvia	
alle disposizioni della Convenzione Quadro.	
 Art. 14 – Registrazione in caso d'uso	
1. Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso e tutte le imposte e tasse	
derivanti, a norma delle vigenti leggi, saranno a carico di Finpiemonte.	
2. Il presente contratto è soggetto a repertoriazione presso il settore regionale	
competente ed al pagamento dell'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del	
26/10/1972. L'imposta è a carico di Finpiemonte ed è dovuta nella misura e secondo	
le modalità previste dalla normativa di legge vigente, su carta uso bollo - per	
esemplare firmato in originale e per copia conforme - compresi eventuali allegati,	
salve le deroghe di legge. Il contrassegno attestante l'assolvimento dell'imposta di	
bollo per il presente contratto è apposto su una copia cartacea dello stesso e dei suoi	
allegati e conservata agli atti del Settore Contratti, persone giuridiche, espropri, usi	
civici.	
Art. 15 – Foro Competente	
Per la soluzione di eventuali controversie è competente il Foro di Torino.	
Letto, approvato e sottoscritto,	

	Regione Piemonte	
	Il Dirigente <i>pro-tempore</i> del Settore Monitoraggio, Valutazione e Controlli	
	Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82	
	Finpiemonte	
	Il Direttore Generale	
	Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82	
-		

# **ALLEGATO 1.a** Disciplina dei trattamenti effettuati da Finpiemonte s.p.a., quale Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento U.E. 2016/679. Nell'ambito del contratto di affidamento relativo alla gestione e al controllo dei bandi: L.R. 18/2012 Fondo acquisizione Crediti dei Lavoratori Dipendenti in condizioni di disagio economico e L.R. n. 34/2009 "Fondo Acquisizione Crediti" (Fondo 160) - L.R. 34/2004 Fondo temporaneo di garanzia per le Grandi Imprese -Asse 6 Misura Ant 2 del Programma pluriennale di intervento 2006/10 (Fondo 151), cui il presente documento è allegato quale parte integrante e sostanziale e perciò accettato con la sottoscrizione del contratto suddetto, Finpiemonte s.p.a. assume il ruolo di Responsabile esterno del trattamento (nel seguito Responsabile). Quale Responsabile Finpiemonte s.p.a. ottempera alle disposizioni del Regolamento U.E. 2016/679 (nel seguito GDPR), del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., nonchè agli obblighi e istruzioni di seguito indicati dal Responsabile del Settore Monitoraggio, Valutazione e Controlli, quale Delegato del Titolare (Giunta regionale) ai sensi della d.g.r. n. 1-6847 del 18.5.2018. 1. DEFINIZIONI Ai sensi dell'art. 4 del GDPR si intende: • per «Responsabile del trattamento» la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;

 • per «Trattamento» qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o	
senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati	
personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la	
conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la	
comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a	
disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la	
distruzione;	
• per «Dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica	
identificata o identificabile (interessato); si considera identificabile la persona fisica	
che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare	
riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati	
relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici	
della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o	
sociale.	
2. TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI	
 Ai sensi dell'art. 5 del GDPR, i dati personali devono essere:	
• trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato,	
pertanto, sarà cura del Responsabile veicolare agli interessati l'informativa relativa	
al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del GDPR e assicurarsi e poter dimostrare	
che i relativi contenuti siano stati compresi;	
• raccolti esclusivamente per le finalità esplicitate nel presente atto e trattati	
coerentemente con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di	
archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici	
non è considerato incompatibile con le finalità iniziali;	
	İ

• adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le	
quali sono trattati;	
 esatti e aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per	
cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le	
quali sono trattati;	
• conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un	
 arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;	
• trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali,	
compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da	
trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno	
accidentali.	
3. NATURA E FINALITÀ DEI TRATTAMENTI	
I trattamenti dei dati personali a titolarità della Giunta regionale che il Responsabile	
esterno è autorizzato ad effettuare sono i seguenti:	
- raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, eventuale aggiornamento.	
I trattamenti dei dati personali sono finalizzati ad adempiere a alla concessione e	
all'erogazione dei contributi e ai necessari controlli di legge.	
Ogni trattamento potrà essere effettuato solamente per le finalità di adempimento a	
quanto previsto dal presente contratto e alle istruzioni ivi contenute.	
4. OGGETTO DEI TRATTAMENTI	
Tipo di dati personali	
l dati che possono essere oggetto di trattamento, coerentemente con quanto previsto	
dai singoli avvisi pubblici, sono messi a disposizione dal Delegato del Titolare o	

raccolti direttamente presso l'interessato; tali dati personali sono i seguenti:	
• nome e cognome,	
• luogo e data di nascita,	
• residenza,	
• codice fiscale / Partita Iva	
estremi del documento di riconoscimento	
Categorie di interessati	
I soggetti interessati dal trattamento dei dati personali sono le persone fisiche e le	
aziende che hanno delega a presentare domanda di contributo rispetto al bando	
sopra richiamato.	
Banche dati di riferimento:	
Anagrafe delle Attività Economico Produttive (AAEP) (CSI Piemonte);	
Gestionale dei Finanziamenti e di Protocollo (Finpiemonte s.p.a.).	
5. DURATA DEI TRATTAMENTI	
Ogni trattamento dei suddetti dati personali, da effettuarsi esclusivamente in	
conformità alle finalità sopra riportate, dovrà essere limitato al tempo necessario a	
dare esecuzione agli interventi di cui al presente contratto.	
Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione	
per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest'ultimo sarà	
tenuto a restituire al Delegato del Titolare i dati personali oggetto del trattamento	
oppure a provvedere alla loro integrale distruzione, salvo i casi in cui la	
conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali,	

 di conservazione delle attestazioni e dei certificati rilasciati in esito a percorsi	
 formativi, ecc.).	
6. FUNZIONI E OBBLIGHI DEL RESPONSABILE ESTERNO	
Ferma restando la scrupolosa applicazione delle disposizioni del GDPR e del. d.lgs.	
196/2003 e s.m.i. il Responsabile adotta le misure organizzative, tecniche,	
procedurali e logistiche sulla sicurezza nei trattamenti, con particolare riferimento a	
quanto specificato nell'art. 32 del GDPR.	
Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché	
della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche	
del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche,	
deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte e adottate siano adeguate a	
garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro: a)	
distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo	
accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati; b)	
trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di	
trattamento.	
Di seguito si indicano le Misure ritenute adeguate:	
(ai sensi dell'art. 28 del GDPR occorre indicare le Misure che si ritengono adeguate	
a garantire la protezione dei dati, a tal fine è utile la collaborazione dei referenti ICT	
 e dei referenti privacy, si veda anche la d.g.r. 1-192 del 9.8.2019)	
a) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la	
disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;	
b) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati	
personali in caso di incidente fisico o tecnico;	

c) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle	
misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.	
Il Responsabile deve altresì:	
• individuare, verificare e, se del caso, aggiornare i nominativi delle persone	
fisiche incaricate a trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento;	
• vigilare - anche secondo le prassi istituite e in accordo con il Delegato del	
Titolare - che gli incaricati al trattamento dei dati personali del Responsabile esterno	
si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente	
che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;	
• assistere il Delegato del Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi relativi	
alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nonché alla eventuale	
consultazione preventiva all'Autorità di Controllo di cui agli artt. 35-36 del GDPR;	
• se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento con misure	
tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di	
soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli	
artt. 13 - 22 del GDPR;	
• se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamentonel garantire il	
rispetto degli obblighi di cui agli artt. 32 - 36 del GDPR, tenendo conto della natura	
del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del	
trattamento;	
• comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero, anche	
per fini tecnici connessi ai servizi di providing e backup utilizzati ordinariamente.	
7. OBBLIGO DI RISERVATEZZA	

Il Responsabile si impegna a osservare e fare osservare ai propri dipendenti,	
incaricati e collaboratori, la riservatezza nei confronti di chiunque, per quanto	
riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nella	
realizzazione delle attività previste dal presente contratto.	
A tal fine, il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare,	
non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi	
modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nella realizzazione degli	
interventi e/o nell'erogazione dei servizi, fermo restando quanto previsto	
relativamente ai sub-responsabili.	
8. GARANZIE PRESTATE DAL RESPONSABILE ESTERNO	
Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento	
sopravvenuto dei requisiti di idoneità per effettuare i trattamenti oggetto del	
presente contratto.	
Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da	
ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i	
rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o	
di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del presente del contratto.	
Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di fornitori di Servizi informatici di	
cui si avvale (hosting provider, prestatori di servizi Cloud ecc), il Responsabile si	
impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori.	
I dati oggetto del presente contratto dovranno essere trattati o comunque utilizzati	
dal Responsabile esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che gli	
derivano dalle disposizioni del contratto di servizi. Conseguentemente, i dati non	
saranno:	

1) utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse da quelle indicate nel	
presente contratto;	
2) oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi	
titolo;	
3) duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse da quelle dell'avviso	
pubblico e del presente atto.	
9. REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO	
Il Responsabile si impegna, nei casi previsti dall'art. 30 par. 5 del GDPR, a redigere,	
conservare ed eventualmente esibire al Delegato del Titolare un registro di tutte le	
categorie di attività relative al trattamento svolte per suo conto, evidenziando:	
a) il nome e i dati di contatto del Responsabile o dei Responsabili del trattamento,	
del Titolare del trattamento per conto del quale agisce il Responsabile del	
trattamento, del rappresentante del Titolare del trattamento o del Responsabile del	
trattamento e, ove applicabile, del Responsabile della protezione dei dati;	
b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento;	
c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o	
un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o	
dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui all'art. 49 par. 2, la	
documentazione delle garanzie adeguate;	
 d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e	
organizzative di cui all'art. 32, par. 1 del GDPR.	
10. SUB-RESPONSABILI. MANLEVA.	
Con il presente provvedimento, il Delegato del Titolare conferisce autorizzazione	

scritta generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili	
del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome	
del Sub-Responsabile (art. 28, par. 4 del RGPD). Nel caso in cui il Responsabile	
faccia effettivo ricorso a Sub-Responsabili, egli si impegna a selezionare Sub-	
Responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano	
garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa	
pro tempore vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati.	
Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici,	
con i Sub-Responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i	
loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con	
particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali.	
Il Responsabile, nei confronti del Delegato del Titolare, mantiene la responsabilità	
degli adempimenti agli obblighi in materia di protezione dei dati personali dei Sub-	
Responsabili coinvolti e si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da	
qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione che possa derivare al Delegato	
del Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla	
violazione della normativa sulla tutela dei dati personali.	
Il Responsabile informa il Delegato del Titolare di eventuali modifiche previste	
riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento; il	
Delegato del Titolare del trattamento può opporsi a tali modifiche.	
11. OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE	
 Il Responsabile mette a disposizione del Delegato del Titolare tutte le informazioni	
 necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e della	
normativa vigente, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese	

	le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato.	
	A tale scopo il Responsabile riconosce al Delegato del Titolare e agli incaricati dal	
	medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le	
	operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al	
	presente contratto.	
	In ogni caso il Delegato del Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da	
	quest'ultimo, ad utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica	
	solo per le finalità di cui sopra. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare	
	tempestivamente al Delegato del Titolare istanze degli interessati, contestazioni,	
	ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e dalle Autorità Giudiziarie, ed ogni	
	altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.	
-		